

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.19 del 23 gennaio 2007

Riunione del 18 gennaio 2007

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi (relatore)
 Avv. Thomas Martone

CAF 15/07 - Appello del tesserato Luca Ricci avverso la decisione del Giudice Unico Provinciale di Forlì del 13/12/2006 (ammonizione con diffida)

LA CAF

Letti gli atti ufficiali e l'appello proposto dal tesserato Ricci Luca avverso il provvedimento adottato dal Giudice Unico Provinciale di Forlì con comunicato ufficiale del 13/12/2006, con il quale veniva comminata la sanzione dell'ammonizione con diffida per un comportamento posto in essere durante la gara del 19/03/2006;

uditore l'appellante di persona

osserva

Per i due motivi dell'appello riguardano l'uno l'illegittimità per il tempo in cui è stata irrogata la sanzione, essendo stato il provvedimento adottato in data 13/12/2006 per un comportamento posto in essere durante la gara del campionato provinciale 2005/2006 (ormai concluso) e l'altro il mancato rispetto del criterio di automaticità, non avendo l'arbitro durante la gara adottato alcun provvedimento nei confronti del Ricci.

Entrambi i motivi risultano fondati e vanno accolti.

Certo è che i provvedimenti aventi contenuto disciplinare, ai fini del loro effetto e della certezza della sanzione, debbono essere comminati in un lasso di tempo il più vicino possibile all'epoca della commissione dell'illecito, se pur nel rispetto dei tempi necessari per istruire i procedimenti.

Orbene, anche per l'attività dinanzi alla Commissione Giudicante ed a questa Corte di Appello nonché per quella della Procura Federale, sono posti dei termini di 90 o 60 giorni per il compimento degli atti processuali(art. 18, art. 72 Reg. Giur. ed art 59 Statuto Federale).

Per quanto riguarda l'attività del Giudice Unico, la stessa si basa fundamentalmente sul referto e sul rapporto arbitrale, atti di immediata percezione; il procedimento è poi privo di istruttoria complessa. Tanto è che nella prassi, il Giudice Unico Nazionale esamina settimanalmente i referti provvedendo contestualmente all'omologa delle gare e all'irrogazione delle sanzioni. Tale prassi, ormai divenuta consuetudine, è dettata anche da un principio di "correttezza" e di buon funzionamento dell'Organo che in tal modo svolge il duplice compito dell'immediata applicazione della sanzione (criterio della certezza del diritto) e di garanzia per tutti i partecipanti ai campionati di veder "puniti" i soggetti che compiono azioni non regolamentari.

Nella fattispecie che ci riguarda, se pur è ammissibile una diversa temporalità per l'esame dei referti in relazione ad organizzazioni locali, è illegittimo che il provvedimento sia stato adottato a distanza di nove mesi dall'evento e addirittura a campionato già terminato (stagione 2005/2006).

Le stesse norme disciplinanti le attività di organizzazione campionati Regionali e Provinciali, prevedono che "le squalifiche debbono scontarsi nello stesso campionato per il quale sono state sanzionate..". Tale norma, per analogia, può sicuramente essere applicata al caso di specie ed al tipo di procedimento.

Anche il secondo motivo di impugnazione merita accoglimento stante la mancata applicazione di sanzioni da parte dell'arbitro durante la gara. Di ciò il rapporto, nella sua singolare articolazione e redazione, non fa alcun cenno. A mente dell'art. 57 Reg. Giur. (criterio di automaticità) il Giudice applica le sanzioni per i fatti avvenuti durante l'incontro, a seconda dei provvedimenti (cartellini gialli- rossi) che l'arbitro ha ritenuto di adottare.

Il Giudice Unico, pur in mancanza di tale attività da parte dell'arbitro, ha comminato all'appellante la sanzione dell'ammonizione con diffida.

PQM

Accoglie l'appello proposto dal tesserato Ricci Luca, annullando la sanzione dell'ammonizione con diffida di cui al comunicato n. 2 del Giudice Unico Provinciale di Forlì.

Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 23.1.2007